



ammortamento), ma forse limitata all'effettivo residuo [del] debito.

In quanto alla prima delle suddette richieste non sembra che essa possa essere accolta poiché la liquidazione della commissione dello 0.75% costituisce un diritto che l'Istituto acquisisce all'atto stesso del frazionamento del mutuo, a titolo di corrispettivo per la concessione del frazionamento medesimo e per le operazioni tutte da questo ultimo derivanti.

La richiesta, invece, di abbuono del su accennato sconto contrattuale sull'importo delle quote di mutuo rispettivamente rimborsate dalla Cooperativa "Aedes Romana" e dall'Ing. Ciardi, ha elementi favorevoli per un possibile accoglimento. Infatti il suddetto sconto costituisce in sostanza, una penalità che viene applicata nei confronti del mutuatario in conseguenza della intorversione e della diversa destinazione nell'impiego, da parte dell'Istituto, delle quote di mutuo rimborsate.

Ora, nel caso in esame, va tenuta